**Allegato 3**

**PATTO D’INTEGRITA’**

tra

Fincalabra S.p.A. (nel seguito denominata «Fincalabra»), con sede legale in Catanzaro, Località Germaneto c/o Cittadella Regionale, P.I. 01759730797, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, Avv. Alessandro ZANFINO

**e**

La Società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (di seguito denominata Operatore Economico)

con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Via/Piazza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

partita IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

rappresentata da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

nata/o a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

in relazione a: PROCEDURA NEGOZIATA CON MODALITÀ TRADIZIONALE CARTACEA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO IN FAVORE DI FINCALABRA SPA PER IL BIENNIO 2023/2024.

CODICI CIG:

|  |  |
| --- | --- |
| 1 All risks property | CIG 9495139494 |
| 2 RCTO (Responsabilità Civile Terzi) | CIG 94951616BB |
| 3 Vita temporanea gruppo caso morte | CIG 949518280F |
| 4 Infortuni cumulativa | CIG 9495208D82 |
| 5 RSMO (Rimborso Spese Mediche Ospedaliere) | CIG 9495219698 |

VISTO

* La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; secondo cui *«Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara»*;
* il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), emanato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.AC. ex CIVIT), e approvato con Delibera n. 72/2013 ed i successivi aggiornamenti (PNA 2019 Par.1.9 Patti di integrità), prevede che *«Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. 1, comma 17, della l. n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto»*;
* la Determinazione A.V.C.P. n. 4, del 10 ottobre 2012, laddove si riporta che *«mediante l’accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell’offerta, […] l’impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)»;*
* la Determinazione A.N.AC. n. 1134 dell’8 novembre 2017, recante *«Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»*;
* il Piano Triennale di il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di Fincalabra S.p.A. (2021-2023);
* il Codice di comportamento di Fincalabra, le cui disposizioni - analogamente a quelle del Piano Triennale di il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - si estendono, in quanto compatibili, anche ai collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di lavori, beni e servizi di Fincalabra medesima*.*

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

**Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione**

1.Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori di Fincalabra dell'Operatore Economico nell’ambito della gara in oggetto.

2. Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca obbligazione di Fincalabra e dei partecipanti alla gara di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di ottenere l’assegnazione dell’appalto e/o distorcere la corretta esecuzione del relativo contratto.

3. Le clausole del presente Patto costituiscono parte integrante del contratto di affidamento.

4. Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto per accettazione in calce ed in ogni sua pagina dal titolare o dal legale rappresentante dell'Operatore Economico concorrente e deve essere presentato unitamente alla documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla gara. La mancata osservanza della presente clausola comporta l’automatica esclusione dalla gara. (NB: in caso di soggetti associati il Patto di integrità dovrà essere sottoscritto dalla mandataria se già costituiti, da ogni singola impresa facente parte della ATI, da ogni singola consorziata e Compagnia coassicuratrice se costituenda).

**Art. 2 – Dichiarazioni e Obblighi dell’Operatore Economico**

1. L'Operatore Economico dichiara:

a) di non avere condizionato, direttamente o indirettamente, il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di indirizzare le modalità di scelta dell'Operatore Economico da parte di Fincalabra aggiudicatrice e, in particolare, di non avere corrisposto, né di avere promesso, al fine di agevolare l’aggiudicazione e/o la gestione del contratto, somme di denaro, regali o altri benefici o vantaggi ad alcuno;

b) di non avere in corso né di avere concluso intese e/o accordi con altri partecipanti alla procedura volte ad alterare, con mezzi illeciti, la concorrenza del mercato;

c) di essere consapevole che le norme di comportamento per i dipendenti di Fincalabra contenute nel Codice di Comportamento si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Fincalabra. Tale Codice è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Società Trasparente”;

d) di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti di Fincalabra che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;

e) di non avere corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e si impegna per il futuro a non corrispondere né a promettere – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto.

2. L'Operatore Economico si impegna a segnalare a Fincalabra entro il termine di presentazione dell’offerta:

a) eventuali rapporti di parentela e affinità esistenti tra i propri titolari, amministratori, soci, dipendenti e collaboratori rispetto al personale Fincalabra;

b) eventuali situazioni di conflitto di interessi di cui sia a conoscenza, relativi al personale di Fincalabra coinvolto nel procedimento di gara e nell'esecuzione del contratto o a collaboratori ugualmente coinvolti.

3. L'Operatore Economico:

a) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto.

b) si impegna a segnalare alla Stazione appaltante, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti di Fincalabra stessa;

c) si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di Integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;

d) si impegna ad osservare il Codice Etico e il Codice di Comportamento di cui al Modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto da Fincalabra ai sensi del D. Lgs. 231/2001 s.m.i reperibili sul sito istituzionale, ed a tenere un comportamento tale da non esporre Fincalabra al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto;

e) si impegna a sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria e a informare tempestivamente Fincalabra e la Prefettura di qualsiasi richiesta o pretesa che configuri un tentativo di concussione che si sia in qualsiasi modo manifestato nei propri confronti (nelle persone dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti) ad opera di dipendenti o collaboratori di Fincalabra o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all’esecuzione del contratto.

**Art. 3 – Obblighi a carico di Fincalabra**

1. Fincalabra si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale impiegato a vario titolo nell’espletamento della procedura di affidamento e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto in caso di violazione di detti principi, con particolare riferimento alle responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri sanciti dal Codice di Comportamento

2. Fincalabra si impegna ad informare tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto e degli obblighi e degli adempimenti che ne derivano e vigila affinché quanto previsto dal presente Patto di Integrità venga, dallo stesso personale, rispettato nell’esercizio delle funzioni assegnate.

3. Fincalabra è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti le procedure e l’aggiudicazione, secondo quanto previsto in materia di trasparenza.

4. Fincalabra si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie e a vigilare affinché i propri dipendenti non promettano od offrano vantaggi illeciti a terzi o ad altre persone fisiche o giuridiche e non accettino vantaggi o promesse in modo diretto o indiretto nella fase di predisposizione e di svolgimento della procedura di affidamento o di esecuzione del contratto.

5. Durante la procedura in oggetto, Fincalabra si impegna a trattare tutti gli offerenti in maniera imparziale. In particolare, si impegna a fornire le stesse informazioni a tutti gli offerenti e a non divulgare ad alcun offerente informazioni riservate che lo avvantaggerebbero durante la procedura o durante l’esecuzione del contratto.

6. Il personale della Fincalabra, impiegato ad ogni livello nell’espletamento della procedura di affidamento e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto, è consapevole del presente Patto, il cui spirito condivide pienamente, nonché delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto di esso, con particolare riferimento alle responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri sanciti dal Codice di Comportamento.

**Art. 4 – Violazione del Patto di Integrità**

L’Operatore Economico prende atto ed accetta che nel caso di mancata corrispondenza delle dichiarazioni rese con il presente “Patto di Integrità” e/o di mancato rispetto degli impegni ed obblighi con lo stesso assunti, comunque accertati da Fincalabra, potranno essere applicate, nei suoi confronti, una o più delle seguenti sanzioni, tenuto conto della fase del procedimento o del rapporto nonché delle circostanze del caso concreto e della gravità della condotta:

* esclusione del concorrente dalla gara in epigrafe e dalle gare che Fincalabra intenderà indire nei successivi due anni;
* risoluzione del contratto, ove sottoscritto;
* segnalazione del fatto alle Autorità competenti di controllo (ANAC), e giudiziarie qualora si configurino fattispecie di reato.

**Art. 5 – Efficacia del patto di integrità**

1. Gli effetti del presente Patto di Integrità e l’applicabilità delle sanzioni ivi previste, decorrono dalla data della sua sottoscrizione e restano in vigore sino alla completa esecuzione del contratto eventualmente stipulato a seguito dell’aggiudicazione della gara.

**Art. 6 – Autorità competente in caso di controversie**

1. Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.

Per FINCALBRA S.P.A.

F.to Il Presidente

*(Avv. Alessandro Zanfino)*

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante (o procuratore)

Per L’Operatore Economico

**IL LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I**

(firma digitale)

Allegare un unico documento con le firme digitali del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma), di ciascun operatore economico che partecipa alla procedura facente parte del raggruppamento/consorzio/coassicurazione in caso di raggruppamento non ancora costituito ovvero dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo in caso di RTI già costituito.